



Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità, deve pervenire entro e non oltre il 26 GIUGNO 2020 con una delle seguenti modalità, alternative tra loro:
 - 1) L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione potrà essere consegnata a mano in busta chiusa presso la sede della Società in **VIA CALDERA 111 MILANO, VIA CACCIATORI 12 E VIA F.LLI ZANZOTTERA 12 CON LE MODALITA' ESPLICITATE NELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA** (in tal caso, la Società provvederà a trasmettere detta busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle Istruzioni di voto);
 - 2) L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione potrà essere trasmessa per posta, preferibilmente mediante Raccomandata A/R, presso il Rappresentante Designato, **ALBERTO VALSECCHI** domiciliato in **VIA CALDERA 111 MILANO C/O COOPERATIVA EDIFICATRICE FERRUCCIO DEGRADI**
2. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega (N.B. Deve trattarsi del medesimo documento allegato al Modulo di delega e alle Istruzioni di voto).
3. Per il 1° argomento all'o.d.g., il voto si esprime, alternativamente, barrando la casella Favorevole, Contrario o Astenuto per la proposta di nomina del Presidente e del Segretario indicati dal Cda, oppure indicando nell'apposito spazio il nominativo della persona che si intendono proporre quali Presidente e/o Segretario .
4. Per il 2°, 3° e 4° argomento all'o.d.g. il voto si esprime barrando la casella Favorevole, Contrario o Astenuto per la proposta di votazione formulata dal C.d.A.
5. Per il caso in cui si verificano circostanze rilevanti ignote a momento del conferimento della delega oppure modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea è possibile scegliere tra: a) la conferma delle istruzioni di voto già espressa; b) la revoca delle istruzioni di voto già espressa; c) la modifica delle istruzioni di voto già espressa. La compilazione deve ritenersi solo eventuale e ove non sia fatta alcuna scelta si intendono confermate le istruzioni di voto espresse nella sezione A.
6. L'art. 2393, secondo comma, del codice civile prevede che la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
7. E' possibile chiedere chiarimenti per la compilazione del modulo di delega scrivendo all'indirizzo di posta elettronica **ASSEMBLEA2020@FERRUCCIODEGRADI.IT** o chiamando il n. 024521542.

NORME RICHIAMATE

Art. 106 - D.L. n. 18/2020 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si



svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 135-undecies - D.lgs. n. 58/1998 - (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

.Art. 2393 - Codice Civile - (Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR")

IL SIG. ALBERTO VALSECCHI, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), in qualità di **Titolare del trattamento** dei dati personali (di seguito il "**Titolare**"), desidera informarLa che i dati personali forniti con la presente delega (di seguito i "**Dati**") saranno trattati nel rispetto del GDPR, sia con strumenti elettronici che cartacei, esclusivamente ai fini di consentire la rappresentanza in Assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, nonché ogni adempimento connesso e conseguente, previsto dalla legge.

La **base giuridica** su cui si fonda il trattamento dei Dati è (i) l'adempimento ad un contratto in esecuzione di una Sua richiesta e (ii) ad obblighi di legge.

Il conferimento dei Dati è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

I Dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai dipendenti e/o ai collaboratori del Titolare, incaricati del trattamento, e/o a soggetti terzi - in qualità di Responsabili all'uopo designati dal Titolare stesso - sempre nei limiti delle suddette finalità.

Il Titolare conserverà i Dati per tutta la durata di svolgimento dell'assemblea e, al fine di far fronte ai suddetti obblighi di legge e/o richieste delle Autorità, per un ulteriore anno dalla conclusione della stessa; trascorso tale termine, i Dati saranno automaticamente cancellati, fatto salvo il caso in cui sarà necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria.

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo ad Alberto Valsecchi Via Caldera 111 20153 Milano c/o Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi o inviando una e-mail all'indirizzo ASSEMBLEA2020@FERRUCCIODEGRADI.IT